

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, SALVATO, ALBERTINI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CO’, CRIPPA, MANZI,
MARCHETTI e MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per la pianificazione delle spese della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Tra tutti i Dicasteri, il Ministero della difesa è certamente quello che spende per l'acquisto di beni e servizi la massa in assoluto più consistente di stanziamenti di tutto il settore statale. Si tratta di una somma che negli ultimi anni si è assestata attorno agli 11 mila miliardi di lire e che tende a crescere nonostante la riduzione, in atto e progettata, delle forze e degli armamenti.

Anche nella spesa il Dicastero della difesa esprime dunque una sua specificità che, associata alla speciale attenzione che deve essere posta alle scelte in materia di sicurezza nazionale per le implicazioni interne ed internazionali, obbliga il legislatore ad individuare procedure affatto peculiari per il controllo degli stanziamenti a fini militari.

Così è in tutti i Paesi democratici e così dovrebbe essere anche in Italia per compensare in qualche modo quella mancanza di trasparenza che è propria e connaturata alla funzione «difesa» per ragioni spesso psicologiche più che per esigenze reali.

Tra i tanti esempi possibili di controllo «stretto» del legislatore sulla spesa per la difesa possiamo citare il caso statunitense dove ogni singola voce di spesa è analizzata nel dettaglio, dai sistemi d'arma più complessi ai lavori infrastrutturali nella più sperduta base statunitense.

Ai lavori infrastrutturali, ad esempio, sono dedicati ogni anno almeno quattro volumi di atti parlamentari, ciascuno di almeno un migliaio di pagine, mentre decine sono quelli contenenti i materiali relativi alle autorizzazioni di spesa per le restanti voci di bilancio.

Ed ancora, possiamo citare il caso della Francia dove la *loi de programmation de la défense* è una realtà che risale addirittura al 1964. Le vicende di questa legge meriterebbero una riflessione più approfondita al fine di ricavarne utili dati di esperienza. Ai

nostri fini basterà ricordare che la *loi de programmation de la défense* abbraccia un arco di tempo di cinque anni, prevede un riallineamento a metà periodo, relazioni annuali di verifica della sua attuazione e determina nel dettaglio tetti di spesa e quantità di sistemi d'arma da acquisire per ciascun esercizio finanziario.

Sarebbe però un errore ritenere che una maggiore incisività del controllo parlamentare sulla spesa militare si traduca in una penalizzazione della funzione difesa, oppure che possa significare una sorta di sfiducia «originaria» verso chi questa spesa gestisce. Tutt'altro. Un maggiore e più efficace controllo parlamentare significa un diverso e più penetrante coinvolgimento del legislatore nelle problematiche della difesa e, in ultima analisi, una maggiore assunzione di responsabilità complessiva del Paese.

Da un altro punto di vista la Difesa quasi storicamente «soffre» di una sostanziale tripartizione che ha ridotto la funzione programmatrice e regolatrice del vertice quasi soltanto ad una presa d'atto notarile. Ciò si è tradotto di fatto - come testimoniano da anni le relazioni della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato - in una rigidità della struttura del bilancio ed in una quasi totale assenza di un'efficace programmazione a medio e lungo termine.

Basti pensare alla vicenda del cosiddetto Nuovo modello di difesa (NMD), presentato dall'allora Ministro, onorevole Rognoni, nel 1991 dopo una gestazione durata anni e rivelatasi tuttavia inutile a produrre un documento programmatico credibile, essendo stato smentito dal suo successore, il ministro Andò, e poi dal ministro Fabbri che ha espresso idee ancora diverse da entrambi i suoi predecessori. Per non parlare delle polemiche che i Capi di stato maggiore hanno aperto periodicamente nei confronti ora del

Ministro della difesa ora del Parlamento per esprimere dissenso sulle scelte *in itinere*.

Il tormentato e per certi versi paradossale percorso del NMD è indicativo di una confusione di ruoli e di un'assenza di metodo preoccupanti per la delicatezza della materia, in relazione alla enorme massa di investimenti gestita dalla Difesa.

Nel passato si era lamentata l'eccessiva farraginosità delle procedure di approvvigionamento dei materiali della Difesa. Su questo presupposto si è sempre giustificata l'immensa massa di residui passivi che l'Amministrazione della difesa produce ogni anno.

La Difesa, in realtà, gode già dalla metà degli anni '70 di una semplificazione delle procedure di approvvigionamento approvata contestualmente alle tre leggi cosiddette «promozionali», la legge 22 marzo 1975, n. 57, per la Marina, e le leggi 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, rispettivamente per l'Aeronautica e l'Esercito.

Una successiva - e più consistente - semplificazione è venuta con la legge 4 ottobre 1988, n. 436, che introdusse il «parere» parlamentare sui programmi di acquisizione della Difesa finanziati con il bilancio ordinario.

Uno degli obiettivi della legge n. 436 del 1988 - quello del controllo - è tuttavia sostanzialmente fallito per l'inadeguatezza degli strumenti parlamentari previsti da tale legge e per l'evasività del Governo nel fornire informazioni al Parlamento.

Da un lato, vengono infatti sottoposte alle Commissioni parlamentari richieste di pareri così scarse in termini di documentazione e così scarsamente motivate da non consentire ai parlamentari di farsi un'opinione compiuta dei programmi sottoposti alla loro attenzione: un problema solo teoricamente superabile per la nota e organica carenza di strumenti di analisi propri a disposizione del Parlamento e non certo ovviabile con la richiesta di documentazione aggiuntiva al Ministero.

Dall'altro - con pochissime eccezioni - le richieste di parere concernono programmi giunti ad una fase così avanzata di realizza-

zione che un eventuale avviso contrario delle Commissioni diventa di fatto impossibile e la funzione parlamentare puramente notarile. Citiamo - tanto per fare un esempio - il programma «*Ariete*», sottoposto al parere parlamentare dopo cinque anni di ricerche e sviluppo durante i quali erano già stati spesi 90 miliardi di lire relativamente al carro vero e proprio e 20 miliardi di lire per il sistema di direzione del tiro. L'*Ariete* si produrrà nonostante lo stesso stato maggiore lo ritenga insufficiente solo perchè l'alternativa è il collasso dell'industria produttrice.

Anche l'informazione, che avrebbe dovuto ricevere un impulso sostanziale con l'attuazione della legge n. 436 del 1988, di fatto si è ulteriormente ridotta. Per effetto di quella legge, infatti, le attività dei comitati previsti dalle leggi promozionali, ma che esprimono pareri anche su programmi finanziati col bilancio ordinario, non vengono più presentate in allegato allo stato di previsione della spesa. Le relazioni sui programmi di rinnovamento e manutenzione previste dalla medesima legge n. 436 del 1988 si riducono a generici elenchi. Segno che il Ministero non è stato capace di imporre un comportamento uniforme da parte delle Forze armate neppure per quanto riguarda l'informazione al Parlamento.

La legge n. 436 del 1988, se forse ha semplificato le procedure burocratiche di acquisizione, è però sostanzialmente fallita nelle altre sue finalità, compresa quella - non esplicitata completamente nella legge, ma certamente ad essa sottesa - di indurre il Ministero ad una più seria politica di programmazione.

La realtà programmatoria a livello di Ministero e di stati maggiori è non esistente o, peggio, è così carente in termini di finalizzazione che si traduce in un puro e semplice spreco di risorse.

Potremmo citare decine di esempi di cattiva o carente programmazione che hanno portato a situazioni quali aumenti abnormi dei costi (vedi ad esempio il «programma *Catrim*»), a insufficienze anche gravi nei mezzi acquisiti (vedi il sistema antiaereo SIDAM), a spese di sviluppo per mezzi pro-

gettati senza riferimento alle previste evoluzioni tattico-organiche (il veicolo trasporto truppe *Puma*, troppo piccolo per trasportare l'unità base), all'avvio di programmi anche internazionali in carenza di finanziamento quali il «programma *Patriot*», adesso apparentemente cancellato, per il quale il Ministro della difesa aveva già firmato un *memorandum of understanding* (MoU) con il Governo di Washington, ed il programma F104/ASA (destinato a prolungare la vita operativa dell'F104 fino al 2000, ma oggi dichiarato insufficiente dai vertici dell'Aeronautica militare che vogliono l'F 16 in *leasing*).

Questo procedere incerto, altalenante, questo succedersi di *stop and go* può avere - ed in qualche caso ha avuto - effetti devastanti sia sul «sistema difesa» nel suo complesso, che sul sistema industriale che alla difesa fa riferimento sotto vari aspetti. Da un altro punto di vista l'assenza di una linea chiara di politica militare e di approvvigionamenti della Difesa ha reso difficile, se non impossibile, quella essenziale funzione di controllo e di indirizzo che è propria del Parlamento.

Si è spesso criticato un preteso disimpegno del Parlamento attorno alle tematiche della difesa, ma ad un Parlamento che non viene informato o viene sistematicamente disinformato - come avviene oggi - non si può chiedere di assumersi responsabilità che non gli possono nè gli debbono appartenere.

In realtà il «modello» di impegno richiesto dai vertici ministeriali e dalle Forze armate ai parlamentari sembra prevedere la pura e semplice sanzione formale di decisioni che vengono assunte altrove.

Il sommarsi di questi elementi ha portato ad una situazione tale per cui, da un lato, il Parlamento vota i crediti alla Difesa senza una definizione precisa del loro impiego e, dall'altro, il Ministero ne dispone in funzione di contingenze politiche, di emergenze, di opportunità momentanee al di fuori di un quadro di riferimento qualsiasi. Questo fa sì che, ad esempio, il Parlamento decida in sede di approvazione del bilancio della Difesa 1996 uno storno di fondi dai capitoli

dell'esercizio a quelli dell'investimento senza poter davvero sapere le conseguenze della propria decisione, compiendo così un gesto politico di scarso significato perchè - svincolato com'è da qualsiasi aggancio programmatico - in sede di assestamento il Governo ha buon gioco a ripristinare la situazione originaria.

Sono dunque tre gli scopi del disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Il primo è l'introduzione di una pianificazione vincolante che serva come quadro di riferimento operativo e normativo per tutti.

Il secondo è l'estensione della capacità di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti del sistema difesa.

Il terzo è una maggiore corresponsabilizzazione del Parlamento medesimo nelle scelte per la difesa e, di conseguenza, un ampliamento della base di consenso.

Una pianificazione quinquennale con una verifica («legge di rimodulazione») a metà periodo è sembrata quella più idonea a contemperare, da un lato, le esigenze di certezza del quadro di riferimento per gli approvvigionamenti e, dall'altro, a dare relativa flessibilità alla programmazione militare in relazione al mutare rapido degli scenari internazionali. Abbiamo adottato questa soluzione ispirandoci all'esperienza francese.

La sanzione parlamentare è prevista esclusivamente per i programmi che nel complesso prevedano un investimento superiore ai 25 miliardi di lire, a sottolineare l'intenzione di un controllo che si concentra essenzialmente sulle acquisizioni più significative, lasciando agli organi ministeriali la definizione dei programmi minori.

Il ruolo parlamentare resta dunque essenzialmente di controllo, anche se quello che noi prefiguriamo è un controllo più incisivo, capace di entrare nel merito delle singole scelte, restando ovviamente riservata all'Esecutivo la proposta dei singoli programmi da inserire nella pianificazione. La funzione parlamentare dovrebbe essere cioè in qualche modo di regolazione, costringendo la Difesa a definire a scadenze precise le proprie scelte senza possibilità di rinvii indefiniti e, nello stesso tempo, impegnando

il Parlamento a fissare con precisione ed in anticipo le risorse da destinare alla funzione difesa, che non può, per la peculiarità dello strumento militare, la complessità dei sistemi d'arma, la relativa rigidità degli ordinamenti, essere condizionata oltre certi limiti e senza gravi ripercussioni dalle contingenze economiche.

Il meccanismo legislativo che noi proponiamo consentirà di contemperare meglio le due esigenze - in qualche modo conflittuali - della certezza delle risorse allocate alla funzione difesa in relazione ai programmi da portare a termine e del contenimento della spesa per le Forze armate ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con il pieno assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Nelle esperienze precedenti (in particolare le leggi promozionali degli anni '70 e la legge speciale per i sistemi d'arma AMX, EH 101 e *Catrin*) si è operato in una sorta di regime aperto, senza vincoli di spesa definiti e certi, come in un contratto con una clausola permanente di revisione prezzi.

Con il presente disegno di legge immaginiamo invece un sistema di rapporti tra Esecutivo e Parlamento che corresponsabilizzi maggiormente entrambi i protagonisti, togliendo forse un po' alla sostanziale e totale autonomia programmatica della Difesa (un regime di programmazione che si è nei fatti tradotto in una continua ed estenuante trattativa tra le varie Forze armate

ed in progetti che erano solo la somma di singole esigenze spesso non armonizzate), ma chiedendo in cambio al Parlamento un più preciso impegno nella definizione delle risorse allocabili in funzione dei programmi che con quelle risorse sono realizzabili.

La programmazione attraverso un atto formale e pubblico avrà un effetto di rilievo anche nella impostazione della programmazione stessa, riducendo il peso dei singoli stati maggiori e valorizzando, invece, i ruoli del Capo di stato maggiore della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti, in funzione di una visione unitaria ed interforze dell'intero processo decisionale.

L'approvazione, tramite legge, dei più significativi programmi di approvvigionamento, costruzione, manutenzione, ricerca e sviluppo a fini militari consente anche una semplificazione delle procedure contrattuali. A questo proposito è prevista la creazione, presso il Direttore nazionale degli armamenti, di un Comitato, articolato in sottocomitati aventi competenze specifiche, modellato nella sostanza sull'esperienza dei comitati di cui alle citate leggi n. 57 del 1975, n. 38 e n. 372 del 1977, e alla legge 18 agosto 1978, n. 497, anche se di profilo essenzialmente tecnico e regolatorio. Al Comitato dovrebbe essere ricondotto il controllo sostanziale dell'attività contrattuale delle direzioni generali, essendo già definita *ex lege* l'esigenza approvvigionatoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Approvazione dei programmi della difesa)

1. I programmi relativi al rinnovamento, all'ammodernamento, al reintegro delle dotazioni ed alla manutenzione straordinaria dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale nonchè i programmi di costituzione e ripianamento delle relative scorte sono approvati con legge.

Art. 2.

(Legge di pianificazione quinquennale della difesa)

1. Il disegno di legge di pianificazione quinquennale dei programmi di cui all'articolo 1 è presentato al Parlamento dal Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre del secondo anno precedente il quinquennio al quale si riferisce.

2. Il disegno di legge di pianificazione quinquennale della difesa è approvato dal Parlamento entro il 30 aprile successivo.

3. Entro il mese di febbraio del secondo anno di validità della legge di pianificazione quinquennale il Ministro della difesa presenta al Parlamento un disegno di legge di rimodulazione della pianificazione per il successivo triennio.

4. Nel disegno di legge di rimodulazione sono inserite anche le previsioni di spesa per aggregati omogenei riferite al biennio successivo alla scadenza della legge di pianificazione della difesa in corso di validità.

5. Il disegno di legge di rimodulazione è approvato dal Parlamento entro il 31 maggio successivo al termine di cui al comma 3.

Art. 3.

*(Contenuti della legge di pianificazione
quinquennale della difesa)*

1. La legge di pianificazione quinquennale della difesa autorizza l'esecuzione dei programmi il cui valore unitario complessivo sia uguale o superiore ai limiti fissati all'articolo 5 e concernenti:

a) l'acquisizione dei sistemi d'arma in genere; delle armi leggere, anticarro, speciali; delle artiglierie terrestri e navali di qualsiasi tipo; dei carri armati, dei veicoli blindati armati e non armati, dei mezzi corazzati per trasporto di truppa e speciali; degli autocarri e dei veicoli a ruote in genere, anche speciali; dei materiali del genio e delle trasmissioni; dei sistemi per le telecomunicazioni terrestri, navali ed aeree; dei velivoli di qualsiasi tipo e modello; delle unità navali di qualsiasi dislocamento e dei natanti in genere; dei sistemi e degli equipaggiamenti *radar*, elettronici, optronici di qualsiasi categoria per impiego terrestre, navale, aereo o spaziale, nonchè del *software* connesso; delle munizioni, delle mine, delle bombe, dei razzi, dei siluri e degli artifici esplosivi in genere nonchè dei missili per impiego terrestre, aereo e navale, di qualsiasi categoria; dei sistemi spaziali e degli equipaggiamenti connessi, compreso il segmento terrestre; dei mezzi e delle attrezzature logistiche;

b) i programmi di ricerca e sviluppo riferiti ai materiali di cui alla lettera a) nonchè i programmi di ricerca scientifici e tecnologici o comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ambiti non direttamente militari;

c) la costituzione ed il ripianamento delle scorte per i sistemi, le armi, gli equipaggiamenti ed i mezzi di cui alla lettera a) nonchè i programmi di reintegro dei medesimi;

d) i programmi di straordinaria manutenzione, ammodernamento, modifica dei sistemi e dei materiali di cui alla lettera a) quando comportino un aumento delle capa-

cità operative dei medesimi oppure ne consegua una diversa configurazione oppure ne venga sostanzialmente incrementata la capacità operativa;

e) i programmi di costruzione, acquisizione, ristrutturazione di immobili, opere, apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con l'esclusione degli alloggi di servizio individuali.

2. Per i programmi di cui al comma 1 vengono approvate, ove applicabili, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonchè la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.

3. I programmi di cui al presente articolo che siano autorizzati per la prima volta ed il cui sviluppo temporale travalichi il quinquennio dovranno inoltre essere specificatamente approvati in via programmatica per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo presunto ai valori monetari correnti al momento dell'approvazione della legge di pianificazione quinquennale.

Art. 4.

(Definizione di programma)

1. Ai fini della presente legge, per programma si intende l'insieme delle azioni e delle acquisizioni riferite ad un unico sistema d'arma o ad un gruppo omogeneo di materiali destinati al soddisfacimento di un identico requisito o ad una singola attività esattamente individuabile, comprese le fasi di ricerca e sviluppo ove queste non siano separatamente considerate e finanziate per ragioni di costo, complessità o aleatorietà, e quant'altro comunque connesso dal momento dell'avvio del programma stesso fino alla consegna di tutti i sistemi od i materiali previsti od alla totale conclusione dell'attività, e comprese in ogni caso le scorte di prima dotazione.

Art. 5.

(Programmi non inclusi nella legge di pianificazione della difesa)

1. Con la legge di pianificazione quinquennale sono inoltre autorizzate le spese per aggregati funzionali e per ciascun esercizio finanziario relativamente:

a) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedano una spesa totale, ai valori monetari correnti al momento della entrata in vigore della legge, inferiore a 25 miliardi di lire;

b) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il cui valore complessivo non superi i 10 miliardi di lire;

c) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il cui valore unitario, nel quinquennio, sia uguale o superiore a 3 miliardi di lire.

2. Devono comunque essere individualmente approvati, indipendentemente dall'importo, i programmi di acquisizione di apparati, strumenti ed equipaggiamenti che, pur destinati a sistemi d'arma la cui spesa sia già stata specificamente approvata, vengano acquisiti separatamente dai medesimi per integrazione, aggiornamento, potenziamento o ammodernamento e rappresentino pertanto una spesa successiva, aggiuntiva e chiaramente identificabile rispetto a quella del sistema d'arma al quale si riferiscono o sono destinati.

3. In nessun caso possono essere acquisiti mezzi, apparecchiature, armi per sostituzione di materiali inservibili o distrutti o per rifacimento scorte con i fondi assegnati a bilancio per i programmi di manutenzione ordinaria.

Art. 6.

(Relazioni del Ministro della difesa)

1. Con il disegno di legge di pianificazione di cui all'articolo 2 il Ministro della difesa presenta:

a) una relazione sugli aspetti politico-militari della sicurezza nazionale nel me-

dio periodo, integrata con l'illustrazione degli orientamenti strategici posti a base della pianificazione quinquennale, riferita agli impegni internazionali dell'Italia ed alle esigenze nazionali di sicurezza;

b) una relazione illustrativa della struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici fino al livello di colonnello o equivalente, nonché delle unità, dei reparti e degli enti fino al livello di tenente colonnello o equivalente e la loro prevista evoluzione nel quinquennio di pianificazione quinquennale;

c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione del disegno di legge di pianificazione quinquennale;

d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati per il quinquennio precedente;

e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo in corso.

2. Il Ministro della difesa predispone, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, relazioni di aggiornamento delle relazioni di cui al comma 1, che saranno trasmesse contestualmente al disegno di legge di rimodulazione.

Art. 7.

(Iscrizione delle spese nel bilancio annuale)

1. Le spese autorizzate ai sensi degli articoli 3 e 5 sono iscritte in specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario, nei limiti previsti dalla legge di pianificazione quinquennale, eventualmente aggiornati in base al tasso di inflazione programmato definito dal Governo per l'anno in corso.

Art. 8.

(Allegati al bilancio della Difesa)

1. Il Ministro della difesa presenta una relazione sull'attuazione dei programmi au-

torizzati con la legge di pianificazione quinquennale, nonchè una relazione dettagliata sui programmi di cui all'articolo 5, indicando per ciascuno l'oggetto, l'importo totale, l'importo imputato a bilancio e la percentuale di esecuzione. Tali relazioni sono trasmesse in allegato a ciascuno stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Il Ministro della difesa trasmette altresì al Parlamento l'elenco delle imprese alle quali, nell'esercizio finanziario precedente, sono state affidate a qualsiasi titolo commesse per un importo complessivo superiore a lire 500 milioni, specificando per ciascuna i programmi ai quali partecipano e gli importi relativi.

Art. 9.

(Comitato permanente)

1. L'attività contrattuale conseguente all'attuazione dei programmi inseriti nella legge di pianificazione quinquennale della difesa ai sensi dell'articolo 3 è sottoposta al parere di un Comitato permanente istituito presso l'ufficio del Direttore nazionale degli armamenti e da questi presieduto.

2. Al Comitato permanente sono sottoposti anche tutti i contratti ed i progetti di valore superiore ai 500 milioni di lire non inseriti nella legge di pianificazione quinquennale ai sensi dell'articolo 5.

Art. 10.

(Composizione e attribuzioni del Comitato permanente)

1. Il Comitato di cui all'articolo 9 è articolato in quattro sezioni, rispettivamente per i programmi dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e per le infrastrutture, presiedute dal Direttore nazionale degli armamenti, o da un suo delegato, e delle quali sono vicepresidenti rispettivamente i direttori generali della direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti na-

vali, della direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

2. Fanno parte di ciascuna delle prime tre sezioni di cui al comma 1 un generale o ammiraglio di divisione nominato dal Capo di stato maggiore della difesa; un generale o ammiraglio di divisione nominato dal Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata; un dirigente della direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni con competenza specifica nelle materie proprie di ciascuna sezione; un dirigente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un dirigente in rappresentanza del Ministero del tesoro; un avvocato dello Stato.

3. Della sezione per l'esercito fa parte inoltre un dirigente della direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

4. Fanno parte della sezione per le infrastrutture un generale o ammiraglio di divisione nominato dal Capo di stato maggiore della difesa; un dirigente del Ministero dei lavori pubblici; un dirigente del Ministero del tesoro; un avvocato dello Stato.

5. Partecipano inoltre alla sezione per le infrastrutture, con voto limitato ai progetti relativi alla propria Forza armata, un generale o ammiraglio di divisione per ciascuna Forza armata nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore.

6. Le attività contrattuali comunque connesse con la ricerca, lo sviluppo o l'acquisizione di auto e motoveicoli, di mezzi navalia e di mezzi aerei di qualsiasi genere e tipo sono devolute rispettivamente alla sezione per l'esercito, alla sezione per la marina e alla sezione per l'aeronautica, indipendentemente dalla Forza armata alla quale sono destinati.

Art. 11.

*(Funzioni trasferite
al Comitato permanente)*

1. Fino all'esaurimento delle attività contrattuali in corso ai sensi delle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16

giugno 1977, n. 372, e 4 ottobre 1988, n. 436, le funzioni attribuite ai comitati istituiti ai sensi delle predette leggi sono svolte dalle sezioni del Comitato permanente di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. Le funzioni del comitato di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, sono svolte dalla sezione per le infrastrutture di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 12.

(Pareri sull'attività contrattuale)

1. L'attività contrattuale relativa ai programmi autorizzati con la legge di pianificazione quinquennale della difesa è sottoposta esclusivamente al vaglio del Comitato di cui all'articolo 9 ed al controllo della Corte dei conti secondo le norme in vigore.

2. Per i provvedimenti e gli adempimenti di cui al comma 1, non sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore delle Forze armate o di altri organi consultivi.

Art. 13.

(Informazione al Parlamento)

1. I verbali del Comitato di cui all'articolo 9 e delle sue sezioni, integrati dalle relazioni tecniche ed economiche per ciascun progetto, sono trasmessi al Parlamento entro trenta giorni dalla riunione alla quale si riferiscono.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sono abrogati.

2. Le leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, n. 372, sono abrogate.

3. Le lettere *e)* ed *f)* del primo comma dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono abrogate.

Art. 15.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa invia al Parlamento, per l'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni permanenti, lo schema del regolamento contenente le norme per il processo di pianificazione del Ministero della difesa e degli stati maggiori, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nonchè il regolamento per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 9.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Il Ministro della difesa presenta, entro il 31 marzo 1997, il disegno di legge di pianificazione per il quinquennio 1997-2002. Il Parlamento approva la relativa legge entro il 30 giugno 1997.

2. I termini di cui all'articolo 2 si applicano a partire dalla legge di pianificazione 2003-2007.

3. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, per i soli esercizi finanziari 1998 e 1999, il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dalla legge di pianificazione quinquennale. A giustificazione delle eventuali variazioni di stanziamento il Ministro della difesa presenta al Parlamento una relazione al fine di individuare eventuali problemi nel processo pianificatorio, proponendo in tal caso le opportune modifiche da comprendere nel disegno di legge di rimodulazione di cui all'articolo 2, comma 3.

